



Comune di Subbiano

(Provincia di Arezzo)

Registro Generale n. 3

ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 07-02-2024

OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA DEL CIMITERO DI SUBBIANO PER OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE ORDINARIA.

IL SINDACO

VISTO il D.P.R. 10.09.1990 n. 282 “Approvazione del Regolamento Nazionale Polizia Mortuaria” e le circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993 e n. 10 del 31.07.1998;

VISTI gli artt. 82 e seguenti del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285 del 10.09.1990, che attribuiscono al Sindaco competenza in materia di regolamentazione delle operazioni ordinarie di esumazione ed estumulazione;

VISTA la Legge n. 130/2001 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;

VISTO il vigente Regolamento comunale di polizia mortuaria;

RICHIAMATO l’art.38 del suddetto Regolamento comunale di polizia mortuaria, che disciplina le estumulazioni ordinarie e straordinarie;

VISTO l’articolo 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la richiesta agli atti dell’ufficio demografico del Comune di Subbiano con la quale il Sig. Landi Mauro nato a Subbiano (AR) il 15-04-1950 in qualità di figlio chiedeva di procedere ad estumulazione ordinaria della salma di Innocenti Maria deceduta il 28-11-1978 tumulata nel cimitero di Subbiano, rif. Loculi, costruzione 1977 sett. M, fila 2, tomba 78 e della salma di Landi Pietro nato a Talla (AR) il 03-11-1929 tumulato nel cimitero di Subbiano rif. . Loculi, costruzione 1977 sett. M, fila 2, tomba 77;

ACCERTATO che per le salma di Innocenti Maria rif. loculo costruzione 1977 sett. M, fila 2, loculo 78, sono abbondantemente trascorsi i 40 (quaranta) anni di tumulazione e non è stata presentata domanda di rinnovo della concessione cimiteriale scaduta il 09-06-2017 e che per la salma di Landi Pietro rif. Loculi, costruzione 1977 sett. M, fila 2, tomba 77 non è stato presentata domanda di rinnovo della concessione;

VISTO:

- l’art. 4 del D.P.R. 15.07.2003 n. 254 (Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari);
- le Circolari del Ministero della Sanità n. 24/1993 e n. 10/1998;



Comune di Subbiano

(Provincia di Arezzo)

RILEVATO che si rende necessario, per motivi di igiene e salute pubblica, interdire l'accesso al pubblico nella parte di cimitero interessata dalle operazioni di estumulazione, durante tutto il periodo di svolgimento delle operazioni stesse;

CONSIDERATO che le operazioni di estumulazione si svolgeranno il giorno 09 febbraio 2024 dalle ore 7.30;

ORDINA

- 1) la chiusura temporanea della parte di cimitero di Subbiano per l'esecuzione delle operazioni di estumulazione ordinaria nel giorno di venerdì 09 febbraio 2024 dalle ore 7.30 e fino a termine delle operazioni.
- 2) che durante le operazioni di estumulazione siano adottate le cautele necessarie ad evitare situazioni di disagio agli eventuali parenti dei defunti ed ai visitatori del cimitero, nel rispetto delle salme esumate;
- 3) che gli spazi interessati dalle operazioni di estumulazioni siano opportunamente delimitati e protetti per impedire l'accesso ad estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni di esumazione;

INFORMA

- 1) che ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L. n. 241/1990, il Responsabile del procedimento, in qualità di Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, è la dott.ssa Arianna Peluzzi, mentre Responsabile del procedimento per le operazioni di estumulazione e smaltimento dei rifiuti è l'Ing. Jr. Laura Paolucci Responsabile dell'Area Tecnica;
- 2) che le operazioni di estumulazione ordinaria sono a totale carico dell'Amministrazione comunale, senza alcun onere per i familiari;
- 3) con riferimento ad oggetti o ricordi personali così come alle opere e materiali installati sulle sepolture comuni e private, si fa riferimento a quanto disposto dagli artt. 41 e 42 del vigente Regolamento comunale di Polizia mortuaria;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune;
- che copia della presente ordinanza sia inviata agli Uffici Comunali interessati in relazione all'oggetto;
- che la presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Arezzo-Ufficio Territoriale del Governo.



Comune di Subbiano

(Provincia di Arezzo)

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione

IL SINDACO
Ilaria Mattesini



Comune di Subbiano

Ufficio di Segreteria

